Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RISKMANAGER» per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9 446 881

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio co-

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e 7, paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — Kaatsu International/UAMI (KAATSU)

(Causa T-567/12)

(2013/C 63/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaatsu International Co. Ltd (Morningside Drive, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della commissione di ricorso:
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KAATSU» per prodotti e servizi delle classi 9, 10, 16, 28, 41 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 10 179 547

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Golam/UAMI — Derby Cycle Werke (FOCUS extreme)

(Causa T-568/12)

(2013/C 63/47)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Trovas, Dikigoros)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Derby Cycle Werke GmbH (Cloppenburg, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso affinché venga annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 ottobre 2012, procedimento R 2327/2011-4
- respingere l'opposizione di cui trattasi e accogliere interamente la domanda di cui trattasi
- condannare la controparte a versare alla ricorrente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «FOCUS extreme» per prodotti delle classi 5, 16 e 25- marchio comunitario n. 8945487

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «FOCUS», registrato con il n. 2062620, per prodotti della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 5 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — Marouf/Consiglio

(Causa T-569/12)

(2013/C 63/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Soulieman Marouf (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: V. Davies, solicitor, T. Eicke, QC, A. Sander, barrister, e R. Franklin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea